



Corte IV
D-5507/2020

Sentenza del 16 novembre 2020

Composizione

Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione della giudice Sylvie Cossy,
cancelliere Jesse Joseph Erard.

Parti

A. _____, nato il (...), alias
B. _____, nato il (...), alias
C. _____, nato il (...), con la moglie
D. _____, nata il (...), alias
E. _____, nata il (...), alias
F. _____, nata il (...), e il loro figlio
G. _____, nato il (...), alias
H. _____, nato il (...),
Afghanistan,
tutti patrocinati dall'avv. Eliane Schmid, SOS Ticino
Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale
- Caritas Svizzera,
(...),
ricorrenti,

contro

Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.

Oggetto

Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontana-
mento;
decisione della SEM del 29 ottobre 2020 / N (...).

Fatti:**A.**

Gli interessati, di nazionalità afgana, hanno presentato una domanda d'asilo in Svizzera il 5 settembre 2020 (cfr. atto n. (...)) concernente A._____ [di seguito: (...)].

B.

Le successive indagini svolte dalla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM), hanno permesso di accertare che secondo la banca dati "EURODAC" i richiedenti asilo avevano già depositato due domande d'asilo pregresse in Grecia e in Slovenia rispettivamente il 13 dicembre 2018 e il 2 settembre 2020 (cfr. atto (...) – 11/1).

C.

Il 16 settembre 2020 i richiedenti sono stati sentiti nel corso del verbale di rilevamento dei dati personali (cfr. atti (...) – 14/11 e (...) -14/11 concernente D._____ [di seguito (...)]).

D.

Il 21 settembre 2020, si sono svolti con gli interessati i rispettivi colloqui personali ai sensi dell'art. 5 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: Regolamento Dublino III).

In tale ambito i richiedenti hanno in sostanza e per quanto qui di rilievo dichiarato di aver lasciato l'Afghanistan il (...) e di essere giunti in Grecia nel dicembre dello stesso anno, ove avrebbero richiesto asilo. Dopo un soggiorno di undici mesi, essi avrebbero lasciato la Repubblica Ellenica ed avrebbero attraversato i Balcani raggiungendo la Slovenia. Le autorità slovene avrebbero registrato le impronte digitali dei richiedenti, senza però che quest'ultimi deponessero – a loro dire – una domanda d'asilo. Infine, durante i primi giorni di settembre del 2020, gli interessati avrebbero lasciato la Slovenia in direzione della Svizzera.

Questionato in merito ai motivi che si opporrebbero ad un suo ritorno in Slovenia, A._____ ha dichiarato che in tale Paese non verrebbero rispettati i diritti umani dacché egli sarebbe stato oggetto di maltrattamenti e finanche di percosse da parte delle autorità statali. Analogamente,

D._____ si è opposta ad un rientro in Slovenia, confermando gli episodi di violenza raccontati dal marito. Circa il loro stato di salute, essi non hanno addotto problematiche di sorta.

A supporto della loro domanda d'asilo, i richiedenti l'asilo hanno versato agli atti la seguente documentazione:

- Permesso di residenza straniero concernente A._____ (cfr. atto (...)-1/3);
- Certificato di matrimonio, in originale, concernente A._____ e D._____ (cfr. atto (...)-2/5);
- Fotocopia della *tazkira* concernente A._____ (cfr. atto (...)-23/2)

E.

Il 21 settembre 2020, la SEM ha presentato alle competenti autorità slovene una richiesta di ripresa in carico dei richiedenti fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III (cfr. atto n. (...)-24/5).

F.

In data 2 ottobre 2020, le autorità slovene hanno provvisoriamente respinto la richiesta di ripresa in carico, informando nel contempo la SEM di essere in attesa della risposta della Croazia, a sua volta interpellata dalla Slovenia nell'ambito di un procedimento ai sensi del Regolamento Dublino III.

L'8 ottobre 2020, la Slovenia ha accettato la richiesta di ripresa in carico in applicazione dell'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III.

G.

Con l'atto medico F2 del 12 ottobre 2020, è stata diagnosticata a D._____ una gravidanza (cfr. atto (...)-30/4).

H.

Con decisione del 29 ottobre 2020, notificata il 30 ottobre 2020 (cfr. risultanze processuali), la SEM non è entrata nel merito della succitata domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31), pronunciando nel contempo il loro trasferimento dalla Svizzera verso la Slovenia, come pure incaricando il Cantone Lucerna dell'esecuzione del trasferimento medesimo. L'autorità inferiore ha oltretutto tolto l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso contro la decisione.

I.

Il 6 novembre 2020 (cfr. tracciamento degli invii; data d'entrata: 9 giugno 2020) gli interessati sono insorti contro la decisione dell'autorità di primo grado, postulando, in limine, la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso e – sino alla decisione in merito allo stesso – che venga comunicato in via supercautelare all'autorità incaricata dell'esecuzione dell'allontanamento di astenersi dall'intraprendere tale misura. In via principale, gli insorgenti hanno concluso all'annullamento della decisione avversata e alla trattazione nazionale della procedura d'asilo. A titolo eventuale, i ricorrenti hanno demandato che gli atti vengano rinviati all'autorità inferiore per una nuova valutazione.

Contestualmente, gli stessi hanno proposto istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e dal relativo anticipo, il tutto con protesta di spese e ripetibili.

J.

Con scritto spontaneo del 10 novembre 2020 (cfr. timbro sul plico raccomandato; data d'entrata: 11 novembre 2020), la patrocinatrice degli interessati ha reso attento lo scrivente Tribunale in merito a futuri consulti medici ai quali dovrebbero sottoporsi D._____ e il piccolo G._____.

K.

Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Diritto:**1.**

Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.

I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della

stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi contro di essa.

I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti.

Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

2.

Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua.

Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano mentre il ricorso, così come il susseguente scritto del 10 novembre 2020 sono stati inoltrati in lingua tedesca. La presente sentenza può pertanto essere redatta in italiano.

3.

Il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

4.

Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si rileva che il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).

5.

5.1 Nella propria decisione, l'autorità inferiore ha in primo luogo ritenuto data – in virtù della domanda d'asilo ivi depositata dai richiedenti, oltretutto dell'accettazione alla loro ripresa in carico – la competenza della Slovenia per la trattazione della domanda d'asilo di cui al corrente procedimento.

Proseguendo nell'analisi, la SEM ha considerato che in Slovenia – Stato che applicherebbe la direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (di seguito: direttiva procedura); la direttiva 2011/95/UE del Parlamento e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione; GU L 337/9 del 20.12.2011; di seguito: direttiva qualificazione); nonché la direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (di seguito: direttiva accoglienza) – non sussisterebbero carenze sistemiche nel sistema di accoglienza e di asilo dei richiedenti. Conseguentemente, in caso di trasferimento verso il predetto Stato membro, si potrebbe partire dal presupposto che i ricorrenti non sarebbero esposti a serie violazioni dei diritti dell'uomo ex art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III e art. 3 CEDU, che non verrebbero a trovarsi in una situazione esistenziale difficile, o ancora che non verrebbero rinviati nel loro Paese d'origine o di provenienza senza che la loro domanda d'asilo venga esaminata ed in violazione del principio di non-respingimento.

Non esisterebbero altresì motivi ai sensi dell'art. 16 par. 1 Regolamento Dublino III, per i quali la domanda d'asilo sarebbe da esaminare in Svizzera.

Proseguendo nell'analisi, la SEM ha ritenuto che l'applicazione della clausola di sovranità ai sensi dell'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III, non sarebbe giustificato nella fattispecie. Infine non sussisterebbero neppure dei motivi umanitari che giustificerebbero l'applicazione predetta ex art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1, RS 142.311). Anzitutto, lo stato di salute e i quadri clinici dei rispettivi componenti del nucleo familiare – acclarati e non bisognosi di ulteriori approfondimenti – non permetterebbero diversa ponderazione. In questo senso, neppure la gravidanza di A. _____ costituirebbe un motivo umanitario ai sensi delle summenzionate normative. A tal proposito, detto Paese disporrebbe di un'infrastruttura medica sufficiente e – in virtù della direttiva accoglienza – sarebbe tenuto a prestare cure mediche adeguate, ove fosse necessario, garantendo l'accesso alle cure di pronto soccorso e ai trattamenti essenziali per malattie e disturbi psichici gravi. Del resto, in specie non sarebbero rilevabili elementi atti ad indurre a pensare che la

Slovenia priverebbe i ricorrenti delle cure adeguate per il caso in cui ne avessero bisogno.

Oltracciò, neppure gli asseriti maltrattamenti subiti in Slovenia permetterebbe di giungere a diversa conclusione. Invero, tali allegazioni non sarebbero sostanziate da seri indizi, atti a comprovare una violazione dei diritti dei ricorrenti, della privazione di condizioni di vita dignitose o dell'assenza di protezione da parte dello Stato sloveno. D'altro canto, a mente dell'autorità inferiore, quandanche si ammettessero le violenze in parola così come raccontante, esse costituirebbero un abuso di potere di singoli funzionari pubblici assimilabili a persecuzioni da terzi. In questo senso, essendo la Slovenia uno Stato di diritto con un'autorità di polizia funzionante oltre che disposta ed in grado di offrire una protezione adatta, i ricorrenti potrebbero farvi capo al fine di risolvere le problematiche lamentate.

Alla luce delle considerazioni che precedono, la SEM ha pertanto ritenuto che *in casu* non si giustificasse l'applicazione della summenzionata clausola di sovranità.

5.2 Con la loro impugnativa, richiamati e precisati dapprima alcuni fatti, gli insorgenti avversano le conclusioni dell'autorità resistente.

5.2.1 In primo luogo, la SEM avrebbe erroneamente applicato il Regolamento Dublino III ritenendo la competenza della Slovenia per la trattazione della domanda d'asilo. In tal senso, posto l'iniziale rifiuto di ripresa in carica da parte della Slovenia, la susseguente accettazione da parte del medesimo Stato membro sarebbe sprovvista di una base giuridica ai sensi del Regolamento Dublino III, non avendo la Svizzera inoltrato una domanda di riesame ai sensi dell'art. 5 par. 2 del Regolamento (UE) n°1560/2003 della commissione del 2 settembre 2003 recante modalità di applicazione del regolamento Dublino (di seguito: Regolamento n°1560/2003).

5.2.2 A ciò, si aggiungerebbe il fatto che nella richiesta di ripresa in carico inoltrata all'attenzione delle controparti slovene, la SEM non avrebbe fatto menzione della gravidanza di D._____, esimendosi nel contempo dal demandare alla Slovenia specifiche garanzie concernenti l'attribuzione di un confacente alloggio familiare e un adeguato seguito medico. Oltremodo, l'autorità inferiore non avrebbe sufficientemente chiarito lo stato del procedimento Dublino avviato dalla Slovenia, ciò che non consentirebbe di valutare un eventuale trasferimento dei richiedenti da quest'ultimo Paese membro verso la Croazia. Vieppiù, l'autorità di prima istanza avrebbe violato il principio inquisitorio, misconoscendo il peculiare stato di salute di

D._____, che oltre alle cure dettate dalla gravidanza necessiterebbe anche di un seguito psicoterapeutico (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 8, punto 20). D'altra parte, il quadro clinico della richiedente in parola non potrebbe essere chiarito con precisione dal momento che vi sarebbero ulteriori visite mediche programmate, ritenuto anche come l'autorità inferiore non potrebbe prevedere lo stato di salute in cui si troverà la stessa ricorrente nel momento in cui i trasferimenti verso la Slovenia non saranno più sospesi dalla corrente pandemia di *coronavirus*. Analogamente, anche lo stato di salute del figlio parrebbe necessitare aggiuntive indagini (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 9, punto 26).

5.2.3 Proseguendo nella propria analisi, i ricorrenti ritengono che un rinvio in Slovenia violerebbe l'art. 3 CEDU. A loro dire, il sistema di accoglienza ivi in essere sarebbe contraddistinto da molteplici lacune in particolare circa la possibilità di depositare una domanda d'asilo, l'assenza di un confacente numero di interpreti, l'impossibilità di far capo ad un'adeguata presa a carico medica, la carenza di alloggi appropriati, nonché un'insufficiente tutela dell'interesse superiore del bambino (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 7, punto 17). Oltremodo, nel Paese in parola gli interessati sarebbero stati vittime di trattamenti inumani, quali, fra l'altro, un'incarcerazione senza accesso a generi alimentari.

5.2.4 Dipoi, in specie si giustificerebbe l'applicazione della clausola di sovranità di cui all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1. L'insieme dei ricorrenti, ed in particolare D._____, sarebbe di salute cagionevole, ciò che andrebbe valutato con una particolare sensibilità anche a fronte dell'attuale situazione sanitaria. Da ultimo, il fatto che l'autorità inferiore si sia espressa su tale punto con formulazioni generiche invece che esaminare la situazione concreta degli insorgenti, rappresenterebbe una violazione dell'obbligo di motivare sufficientemente la sua decisione.

6.

Preliminarmente, appare necessario esaminare le censure formali sollevate dai ricorrenti nel gravame, con le quale essi evocano da un lato l'accertamento incompleto ed inesatto dello stato di salute di D._____ (art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi), dall'altro la violazione del loro diritto di essere sentiti (disciplinato dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 [Cost., RS 101], e per la procedura amministrativa federale regolamentato agli art. 26 e seg. PA) in ragione della carente motivazione – nella decisione avversata – quanto all'applicazione della clausola di sovranità nel loro caso specifico (art. 35 PA). In effetti, queste potrebbero essere atte

a condurre alla cassazione della decisione avversata (per la violazione del principio inquisitorio si veda la sentenza D-6598/2019 del 4 febbraio 2020 [prevista per la pubblicazione come DTAF] consid. 5.1 con ulteriori riferimenti citati; e per la violazione del diritto di essere sentito cfr. DTF 129 I 323 consid. 3.2; DTF 126 I 15 consid. 2a; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2006 n°4 consid. 5; cfr. anche sull'argomento tra le tante le sentenze del Tribunale D-1079/2018 del 17 dicembre 2019 consid. 5 e D-2645/2019 del 20 giugno 2019 consid. 7.2 e 7.3 con ulteriori riferimenti ivi citati).

6.1 Nella presente disamina, le censure formali non sono atte a condurre alla cassazione della decisione avversata.

6.2 Per quanto attiene lo stato di salute dei ricorrenti, a differenza di quanto suggerito con il gravame, v'è innanzitutto da evidenziare che nella decisione impugnata la SEM ha descritto in modo dettagliato tutti gli elementi e la documentazione medica che ha preso in esame per giungere alla sua valutazione. Nella sindacata decisione, l'autorità inferiore ha altresì specificato la sua analisi in modo pertinente, nonché spiegato in particolare gli elementi che avrebbe utilizzato per giungere ad un giudizio conclusivo riguardo allo stato di salute degli insorgenti. Come ritenuto dalla SEM, anche il Tribunale, sulla base degli atti di causa, ed a differenza di quanto sostenuto nel gravame dal ricorrente, ritiene che la situazione di salute degli interessati risulti *in casu* chiara, con delle diagnosi acclerate e delle terapie già impostate (cfr. *infra* consid. 11.3). Inoltre, anche ammettendo eventuali nuovi consulti medici e/o psicologici, tali evenienze non sarebbero atte a mutare l'apprezzamento del Tribunale, in quanto risulterebbero essere dei controlli o colloqui di continuità dettati in particolare dall'evolversi della gravidanza di D. _____ o in vista del mantenimento di un andamento clinico degli interessati.

Alla luce degli elementi sopra evidenziati, alla SEM non può essere imputato un accertamento incompleto ed inesatto dei fatti rilevanti in merito allo stato di salute dei ricorrenti e non si ravvisa pertanto alcuna violazione del principio inquisitorio da parte dell'autorità inferiore. Sicché la censura ricorsuale va respinta. Per quanto attiene invece quanto sollevato con il ricorso in merito alla possibile violazione dell'art. 3 CEDU, a causa del loro stato di salute per il caso in cui venisse attuato il trasferimento in Slovenia, tale censura verrà trattata d'appresso (cfr. *infra* consid. 11).

6.3 Per il resto, non si individua nel provvedimento impugnato, alcuna carente motivazione dal profilo della clausola di sovranità a differenza di

quanto censurato dai ricorrenti nel gravame. Invero, ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 – disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità di cui all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III – se “motivi umanitari” lo giustificano, la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. Nell'applicazione di tale articolo, l'autorità inferiore dispone di un reale potere di apprezzamento ed il Tribunale, a seguito dell'abrogazione dell'art. 106 cpv. 1 lett. c LAsi (entrata in vigore il 1° febbraio 2014), dispone di un potere di esame ridotto (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Esso può infatti unicamente esaminare se la SEM ha esercitato il suo potere di apprezzamento in modo conforme alla legge, ossia se l'autorità inferiore ha fatto uso di tale potere e se l'ha fatto secondo criteri oggettivi e trasparenti (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8). Qualora la decisione sia sostenibile, tenuto conto dell'interpretazione della nozione di motivi umanitari e sia conforme ai principi costituzionali – quali il diritto di essere sentito, il principio della parità di trattamento ed il principio della proporzionalità – il Tribunale non può sostituire il suo libero apprezzamento a quello della SEM (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8). Nel caso di specie l'autorità di prime cure ha tenuto conto nelle sue considerazioni dei fatti allegati dagli interessati suscettibili di costituire dei “motivi umanitari” ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 – sia per quanto concerne lo stato di salute dei richiedenti l'asilo, così come per i gli asseriti maltrattamenti subiti in Slovenia – e pertanto, indipendentemente dalla formulazione generica delle norme legali che prevedono la clausola di sovranità presente nella decisione impugnata, l'autorità inferiore si è chinata concretamente sulla situazione della ricorrente anche per verificare l'applicazione o meno della predetta clausola al caso specifico. Se tuttavia la SEM è giunta ad una valutazione giuridica differente sulla vulnerabilità dei ricorrenti rispetto a quanto sostenuto da quest'ultimi, ciò non è costitutivo di una violazione dell'obbligo di motivazione da parte dell'autorità inferiore (art. 35 PA).

7.

Chiariti tali aspetti, dal profilo materiale, occorre ora chiedersi se l'autorità inferiore, che nella decisione del 29 ottobre 2020 ha ritenuto data la competenza della Slovenia e non ha riscontrato motivi ostativi al trasferimento degli insorgenti verso tale Paese, abbia rettamente omesso di entrare nel merito della domanda d'asilo presentata da quest'ultima.

7.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento.

7.2 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2).

7.3 Ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7–15). Nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: *take charge*) ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente – enumerato al capo III – è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri). Inoltre, la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III). Contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: *take back*) – come è il caso di specie – di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III Regolamento Dublino III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 con riferimenti citati).

7.4 Giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistano delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implicino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente. Qualora non sia possibile eseguire il trasferimento verso un altro Stato membro designato in base ai criteri del capo III o verso il primo Stato membro in cui la domanda è stata presentata, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione diventa lo Stato membro competente.

7.5 Lo Stato membro competente è tenuto a riprendere in carico – in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 – il richiedente la cui

domanda è in corso d'esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III).

8.

Nel caso in rassegna, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato, dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo «EURODAC», che gli interessati hanno depositato una domanda d'asilo in Grecia il 13 dicembre 2018 e in Slovenia il 2 settembre 2020 (cfr. atto (...) -11/1). Di conseguenza, il 21 settembre 2020 l'autorità inferiore ha presentato alle competenti autorità slovene, nei termini e nelle forme dell'art. 23 Regolamento Dublino III, una richiesta di ripresa in carico fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III.

Il 2 ottobre 2020, la Slovenia ha provvisoriamente respinto tale richiesta, spiegando nel contempo di essere a sua volta in attesa dei risvolti di una procedura di presa in carico inoltrata all'attenzione della Croazia (cfr. atto (...) -30/1). Con scritto dell'8 ottobre 2020, le autorità slovene hanno spontaneamente comunicato alla SEM l'espressa accettazione della ripresa in carico degli interessati (cfr. atto (...) -32/2).

Pertanto, la competenza della Slovenia per la trattazione della procedura d'asilo e di allontanamento dei richiedenti, risulta di principio essere data. In questo senso, la censura ricorsuale secondo la quale l'accettazione da parte della Slovenia sarebbe priva di fondamenti giuridici in assenza di una domanda di riesame formulata dalla Svizzera secondo i dettami dell'art. 5 par. 2 Regolamento n°1560/2003, dev'essere disattesa. Il Tribunale, osserva infatti che il carattere provvisorio del rifiuto espresso dalla Slovenia, era espressamente desumibile dallo scritto del 2 ottobre 2020, avendo le medesime avuto cura di sottolineare: *"In this case we initiated Dublin procedure with Croatia and we have not received an answer to our take charge request yet. We will inform you about an outcome of the Dublin procedure as soon as we will get final answer"*. Su tali presupposti, non è a torto che la SEM abbia atteso il riscontro della controparte slovena, peraltro intervenuto abbondantemente in anticipo rispetto al termine di tre settimane entro il quale l'autorità di prima istanza avrebbe potuto formulare una domanda di riesame ex art. 5 par. 2 Regolamento n°1560/2003.

Poste tali premesse, occorre rammentare che le circostanze allegate dagli interessati nel corso della procedura istruttoria dinanzi all'autorità inferiore e reiterate parzialmente nel loro gravame (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 7, punto 19) – secondo le quali sarebbero stati costretti a rilasciare le loro

impronte digitali e a depositare una domanda d'asilo in Slovenia – non comportano una differente valutazione della fattispecie riguardo alla competenza del predetto Stato membro. Difatti, il Regolamento Dublino III non offre il diritto al richiedente l'asilo, di scegliere autonomamente lo Stato nel quale la sua domanda d'asilo verrà esaminata (cfr. DTAF 2010/45 consid. 8.3).

Non da ultimo, il Tribunale ritiene giudizioso rimarcare che sebbene ai sensi degli art. 31 e 32 del Regolamento Dublino III spetti alle autorità incaricate per l'esecuzione del trasferimento rimettere – se del caso – alle autorità straniere competenti le informazioni che consentono un'adeguata assistenza medica alla persona trasferita, ciò non costituisce in alcun modo un prerequisito per l'accettazione, da parte di quest'ultime autorità, del trasferimento dell'interessato nel loro territorio (cfr. sentenza del Tribunale D-2641/2017 dell'11 maggio 2017),

9.

9.1 Quo alla procedura di asilo e di accoglienza dei richiedenti in Slovenia, non vi sono fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implicino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta UE (cfr. art. 3 par. 2 2^a frase Regolamento Dublino III).

La Slovenia è legata alla CartaUE e firmataria della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101), della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica, a tale titolo, le disposizioni.

Di conseguenza, la Slovenia è presunta rispettare la sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa e garantire una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito:

direttiva accoglienza]) (cfr. fra le tante, sentenza del Tribunale F-663/2020 del 18 febbraio 2020).

Tale presunzione, non è tuttavia assoluta e può essere confutata in presenza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4 e 7.5). La stessa va inoltre scartata d'ufficio in presenza di violazioni sistematiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea o di indizi seri di violazioni del diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della Corte EDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09).

9.2 Orbene, nel caso di specie, il Tribunale rileva anzitutto, circa i presunti maltrattamenti subiti da parte delle autorità slovene, che le dichiarazioni dei ricorrenti si riducono in mere affermazioni di parte, non suffragate da alcun elemento concreto, e pertanto inadeguate a sovvertire la giurisprudenza testé enucleata. Parimenti, neppure dal rapporto di Amnesty International denominato "*Slovenia: Push-backs and denial of access to asylum*", richiamato in sede ricorsuale, è possibile desumere circostanze suscettibili di confutare la summenzionata presunzione. In verità, quest'ultimo affronta la cosiddetta problematica "push back" di persone che entrano illegalmente in Slovenia e vengono fermate e rinviate alla frontiera con la Croazia, impedendo alle medesime di depositare una domanda d'asilo in Slovenia. Ebbene, viene da sé che i ricorrenti non rientrino in questa categoria, avendo potuto avviare un procedimento volto all'ottenimento dell'asilo in Slovenia, come del resto confermato dalle autorità del Paese medesimo.

Per il resto, anche prendendo in considerazione le ulteriori argomentazioni articolate nel gravame dai ricorrenti, nulla permette di ritenere l'esistenza di una pratica attuale avverata di violazione sistematica delle norme comunitarie minime in materia. In tal senso, dagli atti all'inserto non è possibile desumere indizi oggettivi, seri e concreti atti a comprovare che il trasferimento in Slovenia esporrebbe effettivamente i ricorrenti al rischio di vedere insoddisfatti i loro bisogni esistenziali minimi secondo la direttiva accoglienza.

Infine, dalle tavole processuali non sono nemmeno ravvisabili motivi per i quali vi sia da ritenere che la Slovenia non rispetterebbe il principio di non-respingimento rinviando i ricorrenti in un Paese dove la loro vita, la loro integrità fisica o la loro libertà sarebbero minacciate per uno dei motivi menzionati all'art. 3 cpv. 1 LAsi, o dal quale rischierebbero di essere costretti a recarsi in un Paese di tal genere.

9.3 Conseguentemente, visto tutto quanto precede l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2^a frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie.

10.

10.1 Giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete. Tale disposizione è concretizzata in diritto interno svizzero dall'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 (cfr. *supra* consid. 6.3).

10.2 Qualora il trasferimento del richiedente nel Paese di destinazione contravvenga all'art. 4 Carta UE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura, le autorità svizzere sono obbligate ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1).

11.

11.1 Poste tali premesse, è quindi ora necessario determinare se le evenienze esposte dai ricorrenti siano atte a rendere il loro trasferimento verso la Slovenia contrario all'art. 3 CEDU.

11.2 La CorteEDU ha stabilito che il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici non è suscettibile di costituire una violazione dell'art. 3 CEDU, a meno che la malattia dell'interessato non si trovi ad uno stadio avanzato e terminale, al punto che la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1). A tal proposito, la CorteEDU ha successivamente precisato in una sua sentenza, che una violazione dell'art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.).

11.3 All'occorrenza, dagli atti all'inserto non è possibile desumere uno stato di salute cagionevole a tal punto da essere messo gravemente e irrimediabilmente a rischio da un trasferimento verso la Slovenia. A. _____ ha sofferto di un'angina faringea e di dolori all'orecchio destro (cfr. atto (...)-28/2) senza che un ulteriore consulto medico si rivelasse per il seguito necessario. Al piccolo G. _____ è stata diagnosticata, il (...) 2020, una bronchite

(cfr. atto medico F2 del (...) 2020), il cui decorso non appare però grave a tal punto da iscriversi nella restrittiva giurisprudenza poc'anzi citata (cfr. consid. 11.2). Infine, nemmeno la gravidanza di D. _____ permette di ritenere uno stato valetudinario di particolare gravità; la medesima si trova ad uno stadio iniziale e non è stata contraddistinta da complicazioni (cfr. atto (...) -30/4), di modo che – sebbene implichi senza dubbio controlli ginecologici regolari – non è possibile allo stato attuale ritenere che la stessa comporterà gravi sofferenze dal profilo medico.

Sia quel che sia, non è inopportuno ricordare che la Slovenia dispone di un'infrastruttura medica simile a quella elvetica (cfr. sentenza del Tribunale F-3194/2020 del 29 giugno 2020) e – malgrado quanto censurato genericamente con il gravame, unitamente al fatto che vi possano effettivamente essere, in tale Paese, deficienze quanto all'offerta di trattamenti psicoterapeutici (cfr. fra l'altro, sentenza del Tribunale D-7374/2016 del 6 febbraio 2017 consid. 6.3 con riferimenti ivi citati) – i quadri clinici dei ricorrenti non appaiono di una gravità simile da giustificare una violazione dell'art. 3 CEDU per il caso essi venissero trasferiti in Slovenia.

Infine, gli insorgenti possono essere rinviati in quest'ultimo Paese giacché non vi sono motivi di dubitare che l'autorità preposta comunichi allo Stato in questione, al momento dell'esecuzione del provvedimento, la loro situazione medica e le misure di accompagnamento necessarie (cfr. art. 31 e 32 Regolamento Dublino III; decisione impugnata, pag. 4, punto II).

Da ultimo, per le ragioni già esposte (cfr. *supra* consid. 9.2) gli asseriti maltrattamenti subiti in Slovenia, non mutano le ponderazioni di cui sopra.

10.5 In definitiva, gli interessati non hanno fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le loro condizioni di vita o la loro situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU, all'art. 3 Conv. tortura o all'interesse superiore di G. _____ sancito dalla CDF in caso di esecuzione del trasferimento in Slovenia. Pertanto, non è nemmeno necessario l'ottenimento di garanzie concrete e come a giusto titolo rilevato dalla SEM, non v'è un obbligo di applicare la clausola di sovranità ai sensi dell'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III.

12.

Infine, come già sopra considerato (cfr. *supra* consid. 6.3), nel caso in disamina non sussistono elementi per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento in merito

all'esistenza di motivi umanitari ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1. Pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III.

13.

Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione della succitata norma da parte della Svizzera, la Slovenia rimane competente per il seguito della domanda d'asilo e d'allontanamento dei ricorrenti ai sensi del Regolamento Dublino III ed è tenuta a riprenderli in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 del predetto.

14.

Alla luce di quanto precede, è dunque a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo degli insorgenti, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Slovenia conformemente all'art. 44 LAsi, posto che essi non possiedono un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1).

15.

In siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 LStrl (RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2 e DTAF 2010/45 consid. 10.2).

16.

Ne consegue che il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento degli interessati dalla Svizzera verso la Slovenia, confermata.

17.

Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo al gravame, è divenuta senza oggetto.

18.

Altresì, per lo stesso motivo summenzionato al consid. 17, la domanda tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali, risulta senza oggetto.

19.

Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.—, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

20.

La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata nello Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3.

Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4.

Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico:

Il cancelliere:

Daniele Cattaneo

Jesse Joseph Erard